

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

DECRETO - LEGGE 19 febbraio 2001, n. 16 — G.U. n. 42 del 20/2/2001
Disposizioni urgenti relative al personale docente della scuola

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Omissis

EMANA
il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Disposizioni relative al personale docente

1. I docenti confermati o assunti sui posti vacanti o disponibili per l'anno scolastico 2000/2001 ai sensi dell'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 28 agosto 2000, n. 240, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2000, n. 306, restano confermati, sui posti attualmente occupati, fino al termine delle attività didattiche, fatto salvo quanto previsto al comma 3. Il predetto personale, ove abbia titolo alla supplenza annuale in base alla posizione occupata nelle graduatorie permanenti, viene confermato sino al termine dell'anno scolastico.

2. Il personale docente, che non risulta in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto e che sia inserito nelle graduatorie permanenti in posizione utile ai fini del conferimento delle supplenze, di competenza dei Provveditori agli studi, per l'anno scolastico 2000/2001, è assunto fino al termine delle lezioni. Il relativo contratto ne prevede l'utilizzazione per le esigenze di supplenze brevi che si determinano in ambito provinciale. Il predetto personale può essere utilizzato, in subordine, per attività di supporto alle istituzioni scolastiche autonome, anche ai fini della realizzazione dell'ampliamento dell'offerta formativa. A tale fine i provveditori agli studi predispongono un apposito piano di utilizzazione. Il periodo intercorrente tra il termine delle lezioni e il termine della supplenza cui il docente avrebbe avuto titolo in base alla posizione occupata nelle graduatorie permanenti è riconosciuto ai fini giuridici.

3. Nei confronti del personale previsto al comma 1, il cui rapporto di servizio sia cessato prima della data di entrata in vigore del presente decreto per effetto delle assunzioni a tempo indeterminato e determinato ovvero venga a cessare per effetto delle assunzioni a tempo indeterminato sulla base delle graduatorie concorsuali o permanenti approvate entro il 31 agosto 2000, il periodo intercorrente tra la data di cessazione e il termine delle attività didattiche viene considerato come servizio prestato ai fini giuridici.

4. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto si possono utilizzare le graduatorie di istituto, per il conferimento di supplenze brevi, esclusivamente in mancanza di personale docente assunto ai sensi del comma 2.

5. Il termine del 31 marzo 2001, previsto dall'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 28 agosto 2000, n. 240, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2000, n. 306, è prorogato al 30 giugno 2001. Al personale assunto in ruolo dopo la data di entrata in vigore del presente decreto, per effetto della inclusione nelle graduatorie approvate in data successiva al 31 agosto 2000, la sede di titolarità è assegnata sui posti residuati dopo le operazioni di trasferimento e passaggio relative all'anno scolastico 2001/2002. Il Ministro della pubblica istruzione è autorizzato a prorogare, con proprio decreto, il termine del 30 giugno 2001 qualora motivi di eccezionale gravità, non abbiano consentito l'approvazione delle specifiche graduatorie entro il predetto termine. Entro dieci giorni dall'adozione dell'eventuale provvedimento il Ministro riferisce alle competenti Commissioni parlamentari.

6. Sono comunque attribuiti ai candidati utilmente collocati nelle graduatorie, approvate anche successivamente al 30 giugno 2001, relative ai concorsi per titoli ed esami per cattedre e posti di insegnamento nella scuola materna, elementare e secondaria banditi nell'anno 1999, le cattedre ed i posti vacanti e disponibili dal 1° settembre 2000, nei limiti previsti dal contingente autorizzato con decreto del Presidente della Repubblica in data 30 novembre 2000 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 gennaio 2001.

7. Dall'attuazione del presente decreto non scaturiscono nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Art. 2.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 febbraio 2001

DIREZIONE GENERALE
DEL PERSONALE E DEGLI
AFFARI GENERALI E
AMMINISTRATIVI
DIVISIONE I

CIRCOLARE MINISTERIALE
26 FEBBRAIO 2001, N. 44

Decreto legge n. 16 del 19 febbraio 2001 - Disposizioni urgenti relative al personale docente della scuola - prime indicazioni operative

Con decreto legge n. 16 del 19/2/2001, entrato in vigore il 20/2/2001, data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale sono state emanate disposizioni urgenti volte a garantire la continuità didattica nelle classi interessate alla sostituzione del personale in servizio sin dall'inizio dell'anno scolastico, nel rispetto delle posizioni dei docenti che hanno titolo all'assunzione a tempo determinato. Va preliminarmente sottolineato come nei confronti dei vincitori di concorsi o di docenti inseriti nelle graduatorie permanenti le cui graduatorie sono state approvate entro il 31 agosto 2000, come già previsto nel decreto legge n. 240/2000, convertito dalla legge n. 306/2000, resta confermato il diritto alle assunzioni in ruolo, con assegnazione della sede provvisoria dal corrente anno scolastico, salvo i casi in cui il predetto personale presti già servizio. Al personale che cessa dal servizio, per effetto di tali assunzioni, va riconosciuto, da parte dei dirigenti scolastici, in base all'art. 1, comma 3, del decreto legge n. 16/2001, come servizio prestato ai fini giuridici, il periodo intercorrente tra la data di cessazione ed il termine delle attività didattiche.

Nell'articolo 1, comma 1, del decreto legge si dispone la permanenza in servizio sulle classi attualmente occupate, dei supplenti nominati in via provvisoria dall'inizio dell'anno e, - al comma 2, viene garantito, comunque, al personale docente che, utilmente collocato nelle graduatorie in questione, sarebbe dovuto subentrare nelle stesse classi ai docenti attualmente in servizio, l'assunzione fino al termine delle lezioni.

In sostanza, in applicazione delle disposizioni contenute nel predetto comma 1, tutti i docenti confermati o assunti sui posti vacanti o disponibili, ai sensi dell'art. 1, comma 5, del decreto legge n. 240/2000, con l'eccezione sopra indicata per i docenti che sono cessati o cesseranno dal servizio per il subentro del personale assunto in base alle graduatorie concorsuali o permanenti, approvate entro il 31 agosto 2000, dovranno essere confermati sino al termine delle attività didattiche sullo stesso posto o cattedra occupata. Immediatamente dopo, nell'ambito del predetto personale, si procederà all'individuazione degli aventi titolo alla supplenza annuale ovvero al mantenimento della supplenza fino al termine delle attività didattiche, in base alla posizione occupata in graduatoria e alla conseguente attribuzione, nei loro confronti, del contratto con assegnazione del numero di ore equivalenti a quelle spettanti in base alla graduatoria e con obbligo di completamento dell'orario attualmente prestato.

Tale conferma riguarderà anche il personale docente nominato all'inizio dell'anno scolastico nella provincia da cui si è trasferito ed ivi in servizio 31 la data del decreto legge. In tal caso il provvedimento sarà disposto dal Provveditore della provincia di provenienza che ne darà tempestiva informazione al Provveditore della provincia in cui il docente è iscritto.

Nei confronti del personale di cui trattasi, in caso di rinuncia alla trasformazione del contratto o di abbandono del servizio, verrà meno, per il corrente anno scolastico, qualsiasi diritto derivante dalla posizione occupata in graduatoria ai fini

(continua a pagina 2)

Scuola

e AGENZIA DELLA FEDERAZIONE ITALIANA SCUOLA - F.I.S.

Lavoro

Anno XXV - Nuova Serie - N. 1 - 2 - 3 - Gennaio - Febbraio - Marzo 2001

LO STATO SVENDUTO

E "OKKUPATO"

Nel precedente numero del giornale abbiamo dedicato l'articolo di fondo alla ristrutturazione del Ministero della P.I. e con un titolo volutamente polemico mettevamo in risalto la corsa affannosa del Ministro nel dare esecuzione a tale progetto. I successivi avvenimenti non ci hanno smentito e le recenti nomine dei dirigenti generali del ministero e regionali, (alcuni dei quali provenienti da altri dicasteri poiché per capacità "brillavano di luce propria"), sono la dimostrazione che è necessario pensare al futuro ed in ogni caso (vittoria o sconfit-

Agostino Scaramuzzino

ta elettorale) collocare gli uomini giusti nei posti chiave.

Lo stesso principio è stato applicato per quanto riguarda la nuova struttura centrale, e l'organigramma ancora informale dei dirigenti preposti agli uffici di livello dirigenziale non generale (84 + 28) conferma l'applicazione di una logica politica che ha visto ancora una volta mortificata la capacità professionale di molti valenti funzionari. Il rimanente personale continua ad essere tenuto all'oscuro di tutto e vivacchia alla giornata confidando con spirito italico nello "stellone".

Questa epocale ristrutturazione di un organo dello Stato quale è quello di un Ministero avrebbe meritato una attenzione politica completamente diversa ed in un'epoca di trasparenza sarebbe stato corretto e anche doveroso oltretutto utile, coinvolgere per tempo a tutti i livelli la macchina burocratica. Invece il "nuovo che avanza" è la cultura che queste operazioni si fanno nel silenzio di una stanza, con poche teste "pensanti", estromettendo a priori chi potrebbe essere dissidente. Altro che la politica del confronto!

Basta pensare a tutte le novità riguardanti la scuola per rendersi conto che i provvedimenti sono stati approvati in Parlamento solo perché "blindati" dalla maggioranza governativa.

Oltre a questo si è andata affermando anche la "cultura" della deresponsabilizzazione dell'apparato

pubblico (diventato sinonimo di inefficienza) appaltando ai privati tutto ciò che può essere appaltato e, con la logica di procurare profitto a terzi, si fanno affluire fiumi di denaro pubblico al privato sottoscrivendo convenzioni ed istituendo o prorogando progetti (è il nuovo leit-motiv a tutti i livelli), inventandosi per la bisogna pseudo riqualificazioni di tutto il personale (volente o nolente) o finanziando abbonamenti a riviste le cui scelte sono state oggetto di interrogazioni parlamentari.

Mario Pirani prima, ed Ernesto Galli Della Loggia poi nell'analizzare la politica scolastica del Polo e di Forza Italia su due quotidiani nazionali ad ampia diffusione, hanno tentato di demonizzarla coniando la formuletta (spauracchio elettorale) delle tre "I": (internet, impresa, inglese). A scanso di equivoci diciamo che siamo d'accordo se ciò vuol dire per gli alunni conoscenza delle nuove tecnologie, logica dell'efficienza, studio delle lingue.

Se poi il messaggio delle tre "I" vuole sottintendere che anche la scuola corre il rischio in caso di vittoria della Casa delle Libertà di essere pervasa dalla logica dell'azienda (la produzione per il profitto) allora osserviamo che quanto realizzato dai ministri Lombardi, Berlinguer e De Mauro in tema di concessioni a terzi di servizi è ancora peggio.

Siamo del parere che l'istituzione scuola statale sia il luogo per eccellenza deputato all'educazione e alla formazione dei giovani e dove non ci può essere spazio per la cultura aziendale e proprio perché rappresent per tutta la collettività nazionale un valore e un'istituzione che necessita nel tempo di aggiustamenti che vanno fatti con il concorso dell'opposizione e non unilateralmente così come è avvenuto.

A porre rimedio a questa cultura dello sfascio delle istituzioni e delle nomine mirate noi ci auguriamo possa essere chiamata dagli elettori La Casa delle Libertà: sarà sicuramente un'impresa ciclopica ed una scommessa da vincere.

Applicazione D.L.

della supplenza.

Per tutti i docenti confermati a tempo determinato, ivi inclusi quelli di cui al periodo successiva applicata la normativa contenuta nell'art. 25 del Ccnl del 4 agosto 1995, così come modificato dall'art. 49 del successivo Ccnl del 26 maggio 1999.

Per coloro, invece, che non risultano in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legge, ma sono i inseriti nelle graduatorie permanenti in posizione utile per il conferimento delle supplenze, dopo l'individuazione da parte del competente Provveditore agli Studi, sarà disposta l'assunzione con contratto fino al termine delle lezioni, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto legge 19 febbraio 2001, n. 16 dal dirigente scolastico come di seguito indicato. Per rendere pienamente operativa la disposizione di cui all'art. 1, 1° e 2° comma, i provveditori agli studi predisporranno un piano provinciale che preveda, non solo per il personale indicato nel punto precedente ma anche nei confronti del personale che non risulti occupato per il numero di ore spettanti in base all'ordine di graduatoria, l'utilizzazione degli stessi docenti in supplenze brevi su cattedre o posti per cui abbiano titolo ad insegnare anche in relazione al titolo di studio posseduto. Solo, in subordine, detto personale potrà essere utilizzato in attività di supporto alle istituzioni scolastiche autonome, anche al fine della realizzazione dell'ampliamento dell'offerta formativa.

Nel piano operativo il competente provveditore agli studi individuerà reti di scuole comprendenti un numero congruo di istituzioni atte a garantire la copertura, al miglior grado possibile, delle esigenze in ambito provinciale. Ai fini della utilizzazione ciascun docente sarà assegnato ad una o più reti di scuole o, in ultima analisi, in ambito provinciale. Sull'articolazione di tale piano e sui criteri e modalità di utilizzo del personale, i provveditori agli studi attiveranno le procedure - previste dall'art. 5 del Ccnl del comparto scuola relativo al quadriennio 1998/2001.

La retribuzione, sino al termine delle lezioni, come previsto dall'art. 1, comma 2 del citato decreto legge, sarà corrisposta dal dirigente dell'istituzione scolastica dove il docente viene destinato per la prima utilizzazione.

Invece, per coloro che, assunti provvisoriamente all'inizio dell'anno scolastico in forza del citato decreto legge 240/2000, sono stati licenziati per il subentro dei titolari di cui al comma 3, sarà riconosciuto, sia pure ai fini giuridici, il servizio che tale personale avrebbe potuto prestare sino al termine dell'attività didattica.

Nel comma 4 del decreto legge n. 16/2001, si precisa infine, che le graduatorie d'istituto sono utilizzabili ai fini del conferimento delle supplenze brevi solo nei casi di assoluta carenza di personale docente da assumere nell'ambito della rete o delle reti di scuole cui il predetto personale viene assegnato.

Il supplente temporaneo già nominato in sostituzione del docente in servizio a tempo indeterminato o determinato, va, comunque, mantenuto in servizio fino alla scadenza della nomina ivi compresa l'eventuale proroga o conferma per il prolungarsi dell'assenza del titolare.

Il decreto legge disciplina anche gli effetti negativi conseguenti al ritardo nei lavori delle varie commissioni giudicatrici nell'espletamento delle procedure concorsuali ordinarie e nella definizione delle graduatorie permanenti.

Infatti, soprattutto per il settore delle scuole secondarie, la conclusione delle relative attività oltre il 31 marzo 2001, termine previsto dal decreto legge 240/2000 per l'approvazione delle relative graduatorie potrebbe vanificare le aspettative dei vincitori in ordine alla

nomina giuridica con effetto dal 1 settembre 2000.

Pertanto il comma 5 proroga di ulteriori 3 mesi detta scadenza (sino al 30/6/2001) ai fini del riconoscimento degli effetti giuridici delle nomine.

Peraltro, per l'eventualità che comunque le relative operazioni concorsuali per gravi motivi non dovessero concludersi, il medesimo comma 5 contiene una disposizione che autorizza il Ministro a prorogare ulteriormente con proprio decreto il predetto termine.

Il comma 6 riconosce, in ogni caso, a tutti i vincitori dei concorsi a cattedre e posti banditi nel 1999, che non dovessero comunque concludersi entro il nuovo termine fissato, il diritto ad ottenere le nomine in ruolo sulla base dei posti assegnati per il corrente anno scolastico, nel limite del contingente autorizzato per le assunzioni a tempo indeterminato.

Infine, poiché la ratio del decreto legge è quella di garantire l'ordinato svolgimento dell'anno scolastico senza interruzioni della continuità didattica, garantendo nel contempo i diritti di coloro che sono inseriti nelle graduatorie concorsuali e permanenti, si invitano i provveditori agli studi a voler porre in essere, nell'ambito della propria competenza e responsabilità, ogni iniziativa idonea ad accelerare al massimo la definizione delle procedure concorsuali e di quelle relative alla approvazione, in via definitiva, delle graduatorie permanenti, anche al fine di evitare ripercussioni negative sull'inizio del prossimo anno scolastico. Si fa riserva di impartire tempestivamente ulteriori disposizioni su specifiche problematiche derivanti dall'applicazione della normativa di cui trattasi, ivi comprese le questioni connesse alla mobilità territoriale e professionale.

**DIPARTIMENTO PER I SERVIZI
NEL TERRITORIO
DIRETTORE GENERALE DEL
PERSONALE E DELLA SCUOLA E
DELL'AMMINISTRAZIONE
EX - DIVISIONE XIII**

Circ. Min. n. 53

Roma, 23 marzo 2001

Oggetto: Decreto legge 19 febbraio 2001, n. 16 - Ulteriori indicazioni operative.

La circolare ministeriale 26 febbraio 2001, n. 44 contiene le prime indicazioni operative per l'applicazione del decreto legge 19 febbraio 2001, n. 16, recante disposizioni urgenti relative al personale docente della scuola.

Con la presente si forniscono ulteriori istruzioni dirette a dare concreta attuazione alla previsione normativa dell'art. 1 - commi 1 e 2 - del succitato decreto legge.

A) art. 1 - comma 1 -

Con tale norma sono confermati sui posti occupati al 20 febbraio 2001, data di entrata in vigore del decreto legge di cui trattasi, i docenti confermati o assunti sui posti vacanti o disponibili per l'anno scolastico 2000/2001 ai sensi dell'art. 1 - comma 5 - del decreto legge 28 agosto 2000, n. 240, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2000, n. 306. L'operazione della conferma degli interessati avverrà attraverso la lettera di individuazione, di cui è unito alla presente il modello, e la stipula di un nuovo contratto con la durata fino al termine delle attività didattiche o, ricorrendone le condizioni, fino al termine dell'anno scolastico.

Ove la situazione di assunzione per supplenza annuale si verifichi in un momen-

to successivo alla conferma sino al termine delle attività didattiche, dovrà essere sottoscritto un nuovo contratto sino al 31 agosto 2001, previa individuazione del destinatario effettuata dal competente Provveditorato agli studi.

Nei confronti del personale supplente confermato, ai sensi dell'art. 1 - comma 1 -, che non risulti occupato per il numero di ore spettanti in base all'ordine di graduatoria, la retribuzione inerente l'utilizzazione di detto personale in supplenze brevi fino al termine delle lezioni, prevista dalla circolare ministeriale 26 febbraio 2001, n. 44, è a carico dell'istituzione scolastica presso la quale gli interessati sono in servizio alla data di conferma di cui al d. l. n. 16/2001.

I modelli da utilizzare per ogni tipologia di contratto sono gli stessi che sono stati allegati alla circolare ministeriale 25 luglio 2000, n. 188, ottenibili, unitamente alla lettera di individuazione, mediante le funzioni del sistema informativo, in corso di adeguamento, nei confronti del personale in argomento.

Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica assicura un regolare pagamento dell'a retribuzione alla fine di ogni mese in relazione alla durata del contratto.

Rimane a carico della singola istituzione scolastica far pervenire, con la massima tempestività, alla competente Direzione provinciale dei servizi vari del tesoro un originale del contratto.

Parimenti dovrà essere comunicata, con ogni urgenza, a tale Direzione provinciale ogni variazione del contratto, specialmente ogni evento che comporti la cessazione del rapporto di lavoro.

Rimangono fermi gli adempimenti, anche per l'attività regolata dalla presente circolare, richiesti per il riscontro effettuato dalle Ragionerie provinciali dello Stato.

B) Art. 1 - comma 2 -

Detta norma disciplina la situazione dei docenti che non sono in servizio alla data di entrata in vigore del d. l. n. 16/2001, riconoscendo a coloro che sono utilmente inseriti nelle graduatorie permanenti l'assunzione fino al termine delle lezioni.

I relativi contratti, ottenibili attraverso le funzioni del pacchetto SISSI, devono riportare le seguenti diciture:

- l'insegnante è utilizzato per le esigenze di supplenze brevi che si determinano in ambito provinciale secondo il piano di utilizzazione predisposto dai Provveditori agli Studi e, in subordine, per le attività di supporto alle istituzioni scolastiche, anche ai fini della realizzazione dell'ampliamento dell'offerta formativa,

- il periodo intercorrente tra il termine delle lezioni e il 30/6/2001 (fino al termine delle attività didattiche) o il 31/8/2001 (in caso di supplenza annuale) è riconosciuto ai fini giuridici.

Dette diciture devono essere inserite, a cura degli operatori, utilizzando la funzionalità di "anteprima di stampa" del contratto stesso.

La presente circolare viene diramata d'intesa con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato e Dipartimento dell'Amministrazione Generale del Personale e dei Servizi del Tesoro.

Si prega di dare alla presente la più ampia e tempestiva informazione.

IL DIRETTORE GENERALE
Antonio Zuccaro



Anche in provincia di Bolzano la "Casa delle Libertà" è presente con manifesti in lingua tedesca, a parte l'errore causato dall'inversione di parti nel collage d'insieme, anche l'uso della lingua italiana sarebbe stato opportuno.

Abbiamo appreso dalla stampa (poca per la verità) che nel corso di questa XIII legislatura ben 82 senatori e 134 deputati hanno cambiato partito (casacca); saremmo curiosi di sapere quanti sono stati ricandidati e da quali partiti.

EUROPA

**IL NUOVO SINDACATO TEDESCO
(Federazione degli addetti ai servizi)**

In Germania, a Berlino il 19 marzo ha avuto inizio (e si è concluso il 21), alla presenza del Presidente Federale RAU e del Presidente della Confederazione dei Sindacati Tedeschi (Dgb) Schulte, il congresso di fondazione del più grande sindacato tedesco e forse del mondo. Esso nasce dalla unificazione di 5 organizzazioni sindacali, Oetv (pubblico impiego), Ig Medien (lavoratori industriali nei media), Hbv (commercio, banche, assicurazioni) e Dpg (postotelegrafonici) e conta circa tre milioni di iscritti di cui il 45% rappresentanti dal pubblico impiego.

Questa unificazione rappresenta l'epilogo di un processo iniziato nel 1989 con la costituzione del Ig Medien (unificazione del sindacato dei poligrafici con quello degli artisti) che nel tentativo di superare la contrapposizione fra lavoro materiale e intellettuale, è proseguito nel 1996 con la confluenza del sindacato degli agricoltori in quello degli edili (Ig Bauern-Agrar) per finire nel 1997 con il sindacato degli addetti alla produzione di energia che costituirono con i chimici e i minatori il sindacato Ig Bergbau - Chemie - Energie.

Oggi la Dgb federazione dei sindacati tedeschi conta 11 sindacati di categoria e questa unificazione ha la scopo di risparmiare i costi di gestione delle strutture e di accreditarsi presso i lavoratori in continua disaffezione, (calo delle iscrizioni), con un'immagine più incisiva dell'essere sindacato.

Dag - (Deutsche Angestellten - Gewerkschaft)
Ig Medien - (Industriegewerkschaft - Medien)
Hbv - (Handel, Banken, Versicherungen)
Dpg - (Deutsche Postgewerkschaft)

**DIE NEUE DEUTSCHE GEWERKSCHAFT
ver.di. (Vereinigete Dienstleistungen)**

In Deutschland hat in Berlin vom 19. März bis zum 21., mit der Teilnahme des Bundespräsidenten Rau und des Präsidenten des Bundes der Deutschen Gewerkschaften (Dgb) Schulte, der Gründungskongress der größten Gewerkschaft in Deutschland und vielleicht in der Welt stattgefunden.

Diese Gewerkschaft entsteht aus der Einigung von fünf Gewerkschaften, Oetv (öffentliches Amt), Dag (Angestellte), Ig Medien (Industriegewerkschaft - Medien), Hbv (Handel, Banken, Versicherungen) und Dpg (Deutsche Postgewerkschaft) und sie besteht aus circa drei Millionen Teilnehmer, von denen 45% aus öffentlichen Amt sind.

Diese Einigung verkörpert den Abschluß eines Verfahren, das den 1989 mit der Gründung der Ig Medien (Einigung der Gewerkschaft der Vervielfaltungsarbeiter mit der der Künstler) begonnen hat, mit dem Versuch, die Zwiespalt zwischen materieller und intellektueller Arbeit zu überwinden und hat den 1996 mit der Einigung der Agrar mit der Baugewerkschaft (Ig Bauern-Agrar) fortgesetzt bis zur Gewerkschaft der Energieerzeuger, die den 1997 zusammen mit den Chemikern und mit den Gruberarbeitern die Gewerkschaft Ig Bergbau-Chemie-Energie gegründet hat.

Heute enthält das Bund der deutschen Gewerkschaften Dgd 11 Kategoriegewerkschaften und diese Einigung verfolgt den Zweck die Betriebsausgaben zu verringern und sich bei den Arbeitern die sich immer weniger einschreiben, ein stärkeres Ansehen zu bewerben.

Dag - (Deutsche Angestellten - Gewerkschaft)
Ig Medien - (Industriegewerkschaft - Medien)
Hbv - (Handel, Banken, Versicherungen)
Dpg - (Deutsche Postgewerkschaft)

ELEZIONI DEL 13 MAGGIO

La F.I.S. rivolge un appello a tutte le componenti della scuola, dirigenti, docenti, ATA e studenti affinché le elezioni possano essere anche l'occasione per una dimostrazione di autentica maturità politica per l'alta percentuale di partecipazione. Il nostro augurio è che vi sia una svolta effettiva di metodo e di contenuti nella politica scolastica. Siamo lieti di pubblicare il punto di vista dell'opposizione (FI - AN - CCD) sulle questioni più rilevanti.



IDEI DI RIFORMA NEL CAMPO DELL'ISTRUZIONE

- A) Superare il monopolio statale del sistema dell'istruzione
 Occorre allargare la responsabilità di governo (egli EE.LL.) e di gestione (non più solo statale) del sistema formativo e di istruzione, dando la possibilità a partners pubblici e privati di investire nella conoscenza e, quindi, nella crescita culturale e sociale del Paese.
- B) Modificare il ruolo dello Stato centrale
 Allo Stato (Ministero) vanno assegnate esclusivamente le funzioni strategiche della politica scolastica nazionale che dovranno riguardare esclusivamente:
- a) le norme generali del sistema di istruzione e formazione;
 - b) i curricula nazionali delle scuole, cui si aggiungeranno i percorsi di studio locali definiti dalle singole scuole;
 - c) la definizione delle linee generali di sviluppo del sistema (coordinamento delle politiche regionali e implementazioni delle politiche formative dell'UE);
 - d) la distribuzione perequativa delle risorse;
 - e) la valutazione dei processi formativi (attraverso un organismo autonomo ed indipendente, articolato anche su scala regionale);
- C) Attuazione del federalismo scolastico (regionalizzazione dell'Amministrazione scolastica) attraverso la devoluzione alle Regioni e agli EE.LL. delle competenze in materia di:
- a) gestione regionalizzata dei flussi finanziari, con attribuzione dei fondi a province e comuni; scelta delle forme e dell'entità del finanziamento delle scuole statali (buono scuola, credito d'imposta, detassazione);
 - b) obiettivi generali regionali del sistema di istruzione e formazione;
 - c) governo delle istituzioni scolastiche autonome, degli organi collegiali territoriali e stato giuridico del personale (modello "trentino") dirigenze scolastiche regionali;
 - d) governo della formazione professionale e dell'educazione degli adulti.
- D) Ampia e reale autonomia delle scuole in materia di:
- a) definizione di percorsi di studio di istituto integrati ai curricula nazionali e regionali (Autonomia didattica);
 - b) gestione delle risorse finanziarie pubbliche e con possibilità di attingere ad altre forme di contribuzione integrativa e/o perequativa (Autonomia finanziaria);
 - c) scelta del modello organizzativo e di partecipazione delle componenti scolastiche e sociali al governo della scuola - responsabilizzazione delle scuole nell'ambito di una vera autonomia e nell'ottica del "manager" e del "budget" (Autonomia Statutaria);
 - d) libertà di cooperare con Enti locali, privati, imprese, Enti di ricerca, altre scuole italiane e straniere al fine di realizzare, in una logica di "rete", la crescita culturale, sociale ed occupazione della zona.
- E) Significativa rivalutazione del ruolo e della funzione dei docenti
 Definizione per legge (e non più solo per contratto) di un nuovo stato giuridico dei docenti che preveda:
- a) rivalutazione economica della funzione docente (aumento dello stipendio base con possibilità di ulteriore integrazione a livello locale e di istituto);
 - b) riduzione drastica della carriera economica da portare max a 20 anni (oggi è a 35 anni);
 - c) istituzione di un'area contrattuale autonoma;
 - d) nuovi modelli di reclutamento (regionali);
 - e) sistemi premiati e modalità di carriera;
- F) Revisione dei cicli scolastici
- a) abrogazione del termine dell'obbligo scolastico a 15 anni e promozione del diritto per tutti di istruzione e/o di formazione professionale fino a 18 anni;
 - b) articolazione in bienni della scuola di base con forte recupero delle valenze dell'attuale scuola elementare nonché della scuola media;
 - c) differenziazione dei percorsi formativi nel primo biennio della scuola secondaria con possibilità di assolvimento dell'obbligo nella formazione professionale regionale;
 - d) valorizzazione degli indirizzi della scuola secondaria con forte caratterizzazione degli stessi a partire dal primo anno;
 - e) recupero dell'indirizzo liceale classico;
 - f) potenziamento della formazione professionale superiore (post secondaria) per la preparazione dei quadri e dei dirigenti intermedi.
- G) Riforma della formazione professionale e dell'obbligo scolastico
- a) Eliminare ogni altra interferenza statale nel governo e nella gestione della formazione professionale che, secondo il dettato Costituzionale, deve essere di esclusiva competenza degli EE.LL. (Regioni e Province);
- H) Organi d'autogoverno delle scuole autonome
- a) superamento degli attuali organi collegiali attraverso l'istituzione in ogni scuola di:
 - un consiglio di amministrazione con la partecipazione delle famiglie e nelle scuole superiori degli studenti e con possibilità di componenti esterni alla scuola;
 - un'assemblea del corpo docente;
 - i consigli di classe;
 - b) riconosce la facoltà alle scuole di definire con proprio regolamento gli aspetti della vita organizzativa e partecipativa dell'istituto al di fuori delle competenze degli organi collegiali suindicati;

On. Valentina Aprea
 Dirigente Nazionale dipartimento P.I.



Alleanza Nazionale sull'istruzione

Lo stimato Ernesto Galli Della Loggia con un articolo apparso sul "Corriere della Sera" del 14 marzo 2001 accusa il Polo della Libertà di "Silenzio sull'istruzione", richiamato il semplice "Annuncio del Cavaliere: scuola sospenderò la riforma". Appare davvero strano che un attento critico come Della Loggia finga di non ricordare le battaglie condotte dal Polo sui provvedimenti relativi alle riforme che i variegati Governi ulivisti hanno prodotto in termini di istruzione e formazione. Sarà certamente il leader del Polo a ricordare il lavoro profuso; a me spetta richiamare non le battaglie (potrebbero essere confuse con carenze di specifica cultura!) bensì il progetto di riforma globale della scuola elaborato dalla Consulta e presentato da Alleanza Nazionale fin, dal lontano dicembre 1996. Il progetto è stato convertito in proposte d'iniziativa governativa nei vari iter che hanno portato alle nuove leggi in materia di istruzione. Proposte di leggi - quadro sul riordino dei cicli scolastici e sulla parità scolastica, sull'autonomia scolastica, innalzamento dell'obbligo scolastico, esame di Stato, formazione professionale, organismi di partecipazione e di responsabilità, nuova forma di reclutamento del personale docente, introduzione dell'educazione motoria nelle scuole elementari, studio della storia locale, stato giuridico dei docenti di religione cattolica stato giuridico della docenza universitaria: questi i temi specifici (altro che "silenzio sull'istruzione"!).

Non è certamente la sede per soffermarmi sul contenuto di tutte le proposte citate, sento però di evidenziare che le stesse, a differenza di quelle governative, erano cariche di contenuti pedagogici, didattici ed ideologici che avrebbero comportato se attuate, la creazione di una "nuova scuola" capace di offrire ai giovani preparazione specifica formazione e cultura.

Oggi noi di Alleanza Nazionale siamo in grado di affermare che la Casa della Libertà sospenderà la riforma, perché abbiamo motivato il nostro dissenso alla legge n. 30/2000 ritenendo allora come oggi, che varare una riforma globale non dovesse significare abbattimento dell'intera architettura attuale né cancellazione di ogni varietà di formazione e di preparazione per sacrificare in nome di un assurdo egualitarismo le attitudini le capacità, i progetti delle nuove generazioni. Alleanza Nazionale ha espresso allora, come oggi il proprio dissenso perché cosciente che la Scuola rappresenta la struttura portante della società nazionale e pertanto essa, nei contenuti e nelle strutture, deve risultare funzionale ad un disegno politico concretamente realizzabile attraverso una istituzione educativa che stimoli e favorisca la partecipazione di tutte le componenti in maniera organica secondo la natura dei valori, delle dignità e delle funzioni che volitivamente affermano i meriti e l'intelligenza. Blocheremo la riforma perché non intendiamo sopprimere la cultura pedagogica italiana per inseguire utopistici schemi che non si intitolano alla modernizzazione del sistema educativo per il semplice fatto che sono estranei alle riforme scolastiche innervate nella storia del nostro Paese e, dunque, sono semplicemente eccentriche rispetto ad un modo ampiamente condiviso di concepire la formazione. E' una Scuola senz'anima quella che viene fuori dalla riforma dei cicli e da altre riforme attuate in questa legislatura; un palestra di disagio intellettuale caratterizzata da un egualitarismo inaccettabile e fondata su un criterio quantitativo piuttosto che qualitativo.

Alleanza nazionale vuole una scuola che riesca ad esaltare il valore ed il merito individuali, senza per questo trascurare i deboli una scuola che punti sulla qualità e che sappia quindi adottare sistemi educativi efficaci ed efficienti a ridare fiducia ai giovani ricreando anche la cultura dei valori. La nostra Scuola dovrà introdurre i giovani nel mercato del lavoro ma dovrà anche rappresentare un solido molo dal quale i giovani salpano per navigare lungo la vita in una società in costante evoluzione.

On Angela Napoli
 Responsabile Scuola Alleanza Nazionale



LA SCUOLA NELL'ORIZZONTE DELLA LIBERTÀ PER LA SCUOLA E CON LA SCUOLA

APPELLO

Non è difficile percepire e dimostrare la centralità della questione educativa nella realtà sociale, culturale, economica dell'Italia di oggi con i suoi riflessi sul piano dell'istruzione e della formazione spesso riassunti nella formula abusata e incompleta dell'emergenza scolastica".

Si distingue, sempre più, la priorità morale, istituzionale e sociale dell'argomento che compare alla ribalta della pubblica attenzione e che impone all'operatore politico ed in particolare al legislatore, scelte coraggiose, misurate e rapide corrispondenti al bisogno e alle attese di istruzione e di formazione delle giovani generazioni, determinati dalla mobilitazione cognitiva del corpo sociale, dalla partecipazione democratica al governo del Paese, dalla domanda del mondo del lavoro di una manodopera colta e flessibile; alle trasformazioni intervenute nella società civile e nella comunità scientifica; alla dimensione europea dei processi e degli interventi di educazione coredati di precise direttive e di standard irrinunciabili; alla articolazione autonomistica dello Stato nella prospettiva del federalismo solido.

Sullo sfondo appare il profilo della politica scolastica degli ultimi governi di centrosinistra, bocciata dal popolo nelle recenti consultazioni elettorali e causa della ribellione ripetuta dei dirigenti e dei docenti e delle critiche aspre espresse da studiosi ed esperti; una politica scolastica, senza anima, conforme ai canoni ideologici del pragmatismo e del marxismo, avulsa dalla tradizione pedagogica italiana e permeata da un riformismo rivolto a marcare una discontinuità con il passato e ad introdurre un alleggerimento del sapere e dei saperi, nel tentativo di affermare una ben connotata egemonia culturale nel Paese.

PROGRAMMA

Si avverte la necessità di una svolta il cui punto di appoggio sia fornito dalla idea e dalla prassi della libertà perché radici le credenze e le difficoltà della libertà sono quelle stesse della educazione: La scuola della libertà rifiuta la via funesta della omologazione colta dai partiti del centrosinistra e percorre la strada della emancipazione che incrocia il merito il progresso, la fratellanza, la perizia, la saggezza... L'opzione fondamentale è, ancor oggi, tra l'accettazione o la negazione di un progetto integratore o il liberatore dell'istruzione e della formazione.

In questo quadro che è pure una prospettiva, si collocano alcuni orientamenti di ammodernamento del sistema di istruzione e di formazione da tradursi in disegni di legge. Essi sono:

- un approccio nuovo nell'affrontare le riforme partendo dalle esigenze dei "cittadini della scuola" per elaborare le risposte adeguate e migliorative dalla istituzione che si traducono nel ripristinare il Progetto Educativo di Istituto (P.E.I.) in luogo del P.O.F.;
- l'apprendimento di un ordinamento con relativi curricula, scandito su tre cicli (scuola elementare, media, secondaria) in sintonia con le fasi e i ritmi di sviluppo dell'età evolutiva e con l'avvertenza che il prolungamento o l'accorciamento dei percorsi corrisponda alle finalità e salvaguardi la specificità degli stessi;
- l'attivazione del "doppio canale" nel rapporto di interazione tra sistema di istruzione e sistema di formazione professionale, in cui quest'ultimo, sia autonomo, graduato e abilitato all'assolvimento dell'obbligo di istruzione e di formazione (alla stregua del primo) a partire dal quattordicesimo anno di età;
- l'appuntamento di un numero limitato di indirizzi di scuola secondaria con le seguenti caratteristiche: equivalenza delle prerogative, transitività reciproca e con la formazione professionale, terminalità flessibili, unitarietà nella differenziazione, dispecializzazione dei piani di studio;
- l'avvio di corsi di formazione professionale superiore per un collegamento più stretto con il mondo del lavoro;
- la revisione delle forme e delle potestà dell'autonomia accordate alle unità scolastiche nell'ambito del riassetto dell'Amministrazione e secondo le regole dell'efficienza e dell'efficacia;
- l'attribuzione piena della parità giuridica ed economica alle istituzioni scolastiche non statali, sulla base del diritto delle famiglie di educare i figli seguendo le proprie convinzioni etiche e religiose e secondo i criteri della chiamata nominale dei docenti, dell'osservanza di una propria linea educativa, dell'utilizzo del credito di imposta o del buono alunno come strumenti previsti dallo Stato che opera in favore degli utenti delle scuole non statali coprendo le spese sostenute nella misura identica al costo per l'alunno delle scuole statali;
- la riconsiderazione dello status del personale della scuola (dirigenti, docenti, ATA) e la politica che lo riguarda, nel rispetto del legittimo riconoscimento economico e professionale e nell'ottica di una qualità pregevole del servizio modificando le regole, i ruoli, le relazioni (le tre "R"), ma soprattutto incidendo sulle credenze, sulle condizioni, sui comportamenti (le tre "C") le quali esigono una nuova cultura professionale;
- il reperimento di risorse finanziarie indispensabili per il successo con operazioni di riqualificazione e di integrazione della spesa a bilancio.

On. Beniamino Rocca
 Responsabile Settore Scuola CCD

ANNO EUROPEO DELLE LINGUE: 2001

L'Unione Europea ed il Consiglio d'Europa

IMPEGNATI ALLA DIFFUSIONE DELLA CONOSCENZA DELLE LINGUE PER TUTTI I CITTADINI

Il Consiglio d'Europa e l'Unione Europea hanno stabilito che l'anno 2001 sarà l'anno europeo delle lingue (AEL). In Italia la prima manifestazione di avvio si è tenuta a Roma lunedì 15 gennaio alla presenza del Ministro della Pubblica Istruzione prof. Tullio De Mauro. L'inaugurazione ufficiale Europea di apertura dell'AEL si è svolta a Lund in Svezia dal 19 al 20 febbraio e la cerimonia di chiusura si terrà nel mese di dicembre in Belgio. L'anno europeo delle lingue (AEL) è un anno nel quale con svariate manifestazioni ed iniziative si vuole confermare il principio che le competenze linguistiche sono basilari per la conoscenza reciproca e per una mutua comprensione, comunque un mezzo, per far comprendere a tutti che la diversità linguistica è un valore che va salvaguardato. E' un invito quest'anno 2001 a tutti i cittadini europei di ogni età e di ogni ceto sociale, ad imparare le lingue e a rispondere all'evoluzione economica, sociale e culturale dell'Europa. Tutti questi concetti possono essere riassunti e schematizzati in questi concetti base:

- Le conoscenze linguistiche offrono

più opportunità;

- Tutti possono apprendere, parlare e capire una nuova lingua;

- L'apprendimento delle lingue è un processo che dura tutto l'arco della vita;

- La capacità di comprendere una lingua consente di conoscere e

quindi di apprezzare le persone che la parlano e la cultura che esprimono.

Questi i vantaggi più immediati che

scaturiscono dall'apprendimento delle lingue:

a) Le competenze linguistiche possono aiutare le persone a viaggiare meglio e a conoscere nuovi amici;

b) Avendo i cittadini Europei il diritto di vivere e lavorare ovunque all'interno dell'Unione, questo diritto può essere

meglio garantito se si è in grado di parlare la lingua del paese ospitante.

Sicuramente l'anno europeo delle lingue (AEL) rappresenta un'occasione

per tutti noi Europei per conoscersi meglio e fare un altro passo nella

costruzione dello Stato multilingue dell'Unione nel quale ogni cittadino

possa identificarsi sempre di più. Le iniziative di sensibilizzazione all'apprendimento delle lingue dovranno

avere un seguito e quindi formalizzate nelle scuole dei vari paesi dell'Unione

fin dai primi anni dell'istruzione così da avere nello spazio di pochi anni tutti i giovani-cittadini nelle condizioni di

parlar bene due o tre lingue: un auspicio e un contributo significativo per



costruire contestualmente all'Europa-mercato, l'Europa delle Patrie.

Per saperne di più contattare:

Consiglio d'Europa
Divisione Lingue Moderne -
Direzione
dell'Educazione e
dell'Insegnamento Superiore
F-67075 STRASBOURG CEDEX,
FRANCE
TEL + 33 3 88 41 32 48 FAX + 33
3 88 41 27 06
E-MAIL: des-lang@coe.int
<http://culture.coe.int/AEL2001EYL>

Servizio Stampa
TEL + 33 3 88 41 25 60 FAX + 33
3 88 41 27 89
E-MAIL: pressunit@coe.int
Commissione Europea
Direzione Generale per
l'Educazione e la Cultura
Unità di Politica Linguistica (C5)
Rue de la Loi 200, Bureau B7,
06/37 B - 10490 BRUXELLES

E-MAIL: info-2001@cec.eu.int
TEL + 32 2 299 4335
<http://europa.eu.int/comm/education/language/index.html>

Ministero della Pubblica Istruzione
Direzione Generale Scambi Culturali
Viale Trastevere, 76/A - 00153 Roma
TEL + 39 6 58492196

Agenzie di Coordinamento nazionale:
IRRSAE LAZIO
Via Gaidubaldo del Monte, 54 - 00197 Roma
TEL + 39 6 809671 FAX: + 39 6 8070791
E - M A I L :
AnnoEuropeoLingue@irrsae.lazio.it
<http://www.irrsae.lazio.it/ael>

Nell'anno Europeo delle lingue (2001) stabilito dall'Unione Europea e dal Consiglio d'Europa riteniamo doveroso dare spazio ad un progetto didattico formulato dal collega Cataldo Litta del liceo scientifico "Pascal" di Merano (BZ) afferente l'insegnamento della seconda lingua. Tale ipotesi è tanto più meritevole di attenzione poiché è stata proposta in una regione l'Alto Adige dove una politica miope ed intrinsecamente egemonica della S.V.P. (p.e. il censimento etnico) rende sempre più difficile formalmente e sostanzialmente l'integrazione dei cittadini di madre lingua italiana, tedesca e ladina.

Egregio direttore,

nell'ambito del rinnovato dibattito sulla scuola bilingue in Alto Adige, c'è una proposta piccola e concreta che apparentemente non cambia nulla, ma potrebbe incidere moltissimo nella sostanza. L'unico "difetto" è che non costerebbe niente: non movimenterebbe denaro pubblico, non creerebbe nuovi posti di lavoro, niente turismo scolastico, niente costi aggiuntivi, niente iniziative extrascolastiche, niente traffici e niente movimenti di classi, alunni e insegnanti in Italia e all'estero.

Certo, sarebbe una proposta rispettosa delle leggi e dello Statuto di Autonomia, ma nessuno ci guadagnerebbe quattrini. Se non è per fini di lucro, una cosa non interessa a nessuno.

La proposta sarebbe di applicare a livello locale una legge dello Stato (con relativa circolare applicativa - senza le circolari le leggi non vengono applicate in Italia) che dice: "E' consentito anche indipendentemente da specifici accordi culturali, lo scambio di insegnanti con altri paesi e, in particolare, con quelli della Comunità Europea... Gli incarichi non possono protrarsi oltre il termine dell'anno scolastico nel quale sono conferiti. Essi non possono essere confermati oltre l'anno scolastico successivo..."

In pratica, è possibile scambiarsi per un anno scolastico insegnanti tra scuole in lingua italiana e scuole in lingua tedesca situate in Austria, in Germania o altrove. Ciò che frena il Ministero dall'estendere tale possibilità, è solo l'aspetto economico: la Corte dei Conti è stata chiara, va

pagata la missione per l'estero (4 milioni e mezzo al mese + lo stipendio agli insegnanti).

Prof. Cataldo Litta
Liceo scientifico "Pascal" di Merano (BZ)

PROPOSTA

In considerazione che i tempi sembrano ormai maturi dal punto di vista politico e sociale a livello locale, nazionale ed europeo per i grossi mutamenti intercorsi negli ultimi anni;

in considerazione del fatto che la scuola è passata alla Provincia Autonoma di Bolzano e che dal punto di vista amministrativo ed economico tutto il personale della scuola, insegnanti compresi, sarà sotto l'amministrazione unica della Provincia autonoma per cui nulla osta alla mobilità interna al territorio provinciale del personale docente;

considerato che una legge statale, il DPR 31/5/1974 n. 417 (con relativa circolare autorizzativa del Ministro alla Pubblica Istruzione Galloni del 1982), all'art. 65 stabilisce che "E' consentito anche indipendentemente da specifici accordi culturali, lo scambio di insegnanti con altri Paesi e, in particolare, con quelli della Comunità Europea... Gli incarichi non possono protrarsi oltre il termine dell'anno scolastico nel quale sono conferiti. Essi non possono essere confermati oltre l'anno scolastico successivo...";

considera la ormai piena realizzazione dell'autonomia scolastica

(Legge Provinciale 29/06/2000, n. 12) nell'ambito della quale si può fare quello che lo Stato e il Ministero già consentono con l'estero (in modo limitato solo per motivi di spesa), essendo ormai compito delle singole istituzioni didattiche di "adottare tutte le iniziative utili al raggiungimento del successo formativo";

considerato il recentissimo rapporto pubblico del Sotosegretario di Stato Bressa che ufficialmente ha dichiarato: "L'eventuale uso veicolare della seconda lingua non presuppone la modifica dell'art. 19 dello Statuto di Autonomia, basta applicare le leggi";

considerato che ci sono già delle disposizioni provinciali (deliberazione della Giunta Provinciale del 6/10/1997 n. 5053) che consentono (in maniera ambigua, per le condizioni politiche di tre anni fa) all'insegnante di tedesco lingua II di "trattare esclusivamente aspetti ovvero argomenti dei programmi provinciali delle discipline normalmente trattate nella lingua madre dell'anno" con la conseguenza pratica che nelle scuole pubbliche si è sviluppato il fenomeno delle "compresenze" (cioè due docenti pagati per fare insieme un'ora di lezione) vantaggioso per i docenti interessati, ma contenere le spese, facendo ciò magari con insegnanti unici di madre lingua tedesca (non lo possono ammettere ufficialmente di "insegnare una materia scolastica nella lingua seconda" per non perdere i grossi finanziamenti pubblici che

ottengono annualmente alla Provincia);

considerati, quindi, i mutamenti politici e legislativi intercorsi in questi ultimi tre anni, considerate le norme sui comandi e le utilizzazioni del personale docente di ruolo passato alla provincia Autonoma, considerati i principi dello Statuto di Autonomia, il pensiero del Governo Statale e la Direttiva del Parlamento Europeo che sollecita a scambiarsi gli insegnanti tra scuole di lingua diversa, direttiva recepita dal Ministero della pubblica Istruzione con circolare n. 340 dell'11 ottobre 1989. Propone un progetto di scambio di uno o più insegnanti (e di libri) relativamente ad una o più materie per un solo anno scolastico tra

scuole anaoghe di lingua italiana e tedesca presenti nel territorio della Provincia Autonoma Alto Adige-Sudtirolo.

Si fa presente che i problemi amministrativi e scolastici (programmi analoghi, docenti amministrati dalla stessa Provincia, tempi e luoghi, esami analoghi) sarebbero "0". I costi del progetto sarebbero "0". Il profilo didattico e linguistico indubbiamente doppio, senza alcuna spesa aggiuntiva.

L'augurio è che un giorno tutti gli alunni delle scuole in lingua italiana e tedesca della nostra provincia possano dire "Ho studiato in una scuola dell'Alto Adige/Ich habe in einer Schule in Sudtirolo gelernt" C.L.

A.D.I.L.T

(Associazione docenti italiani di lingua tedesca)


Domenica 11 marzo si è riunita a Roma l'Assemblea generale dell'ADILT per un esame della situazione dell'insegnamento della lingua tedesca nella scuola italiana alla luce delle ultime direttive emanate dal Ministero della P.I. anche in occasione della delegazione dell'anno europeo delle lingue.

A conclusione dei fruttuosi lavori protrattisi per tutta la giornata l'assemblea ha deliberato di riconvocarsi entro il mese di novembre per il rinnovo delle cariche sociali.

L'assemblea ha preso atto con rammarico della volontà dell'ispettrice Fausta Bernardini di non ricandidarsi alla carica di Presidente ritenendo opportuno dopo tanti anni un necessario ricambio.

La nuova struttura del Ministero della P.I.

La nuova organizzazione centrale e periferica attuata ai sensi del D. Lgs. 29/97 della legge n. 59 e del D. Lgs. 300/99 prevede al livello centrale due dipartimenti dai quali dipendono 10 uffici di livello dirigenziale generale e nelle regioni (dopo la soppressione dei Provveditorati e Sovrintendenze) 18 uffici scolastici regionali



Direzioni scolastiche regionali

Piemonte Dott.ssa Maria Bertiglia (ex provveditore di Torino)

Lombardia Dott. Giacomo Dutto (ex diret. gen. della scuola media non statale MPI)

Veneto Dott. Francesco De Sanctis (ex provveditore di Miano)

Friuli V.G. Dott. Bruno Forte (esperto presidente dell'Aimc)

Liguria Dott. Gaetano Cuzzo (ex provveditore di Genova)

Emilia Romagna Dott. Emanuele Barbieri (ex CGIL Scuola - ex C.N.P.I. - ex segreteria Ministro Berlinguer)

Toscana Dott. Michele Paradisi (ex direttore generale del personale MPI)

Marche Dott. Fabio Iodice (ex vice-direttore dell'Istruzione elementare MPI)

Umbria Dott.ssa Carmela Lo Giudice (ex provveditore di Terni)

Lazio Dott. Pasquale Capo (ex direttore dell'Istruzione professionale MPI)

Abruzzo Dott. Pasquale Gianicola (ex provveditore di Chieti)

Molise Dott.ssa Anna Evelina Ciarrapico (ex vicecapo dell'ufficio legislativo MPI)

Campania Dott.ssa Anna Maria Dominici (ex provveditore di Napoli)

Basilicata Dott. Pasquale Palmiero (ex vice-direttore del personale MPI)

Puglia Dott. Giuseppe Fiori (ex vice-direttore dell'istruzione tecnica MPI)

Calabria Dott. Franco Inglese (ex provveditore di Ravenna)

Sicilia Dott. Michele Calascibetta (ex sovrintendente scolastico della Sicilia)

Sardegna Dott. Armando Pietrella (ex Vicecapo Gabinetto MPI)

Pubblichiamo il saluto di commiato che l'ultimo direttore generale dell'istruzione elementare ha rivolto ai propri impiegati prima di essere collocato a domanda in quiescenza.

Spiace rilevare - ma dati i tempi non ci meravigliamo - che per l'avvio della nuova struttura, il Ministero si sia voluto privare delle notevoli capacità professionali e umane del dott. Maniaci.

Ministero della Pubblica Istruzione
Direzione Generale Istruzione Elementare
Agli impiegati del Ministero della P.I.
SEDE

Il giorno 30 dicembre p.v. sarò collocato a riposo, a domanda. Avrò così termine la mia "avventura amministrativa" durata moltissimi anni, che mi ha visto impegnato in quasi tutti i servizi del Ministero.

Spero di essere riuscito a dar sempre una impronta umana al mio lavoro, nella ferma convinzione che per costruire occorre disponibilità verso gli altri e rispetto della dignità della persona.

L'imperativo morale è non perdere mai la speranza e la fiducia negli uomini, nel segno della solidarietà.

A tutti un abbraccio ed un grazie per la collaborazione e per il calore umano che non mi avete fatto mai mancare. Cordialmente.

Roma, 27/12/2000

Carmelo Maniaci

CIRCOLARI MINISTERIALI

C.M. 30 del 14/2/2001

Oggetto: parità scolastica C.M. 163 del 15/6/2000; istanze per il riconoscimento della parità da parte delle istituzioni scolastiche non riconosciute

C.M. 31 del 15/2/2001

Oggetto: formazione delle commissioni degli esami di stato conclusivi dei corsi di studio d'istruzione secondaria superiore per l'a.s. 2000/2001

C.M. 32 del 16/2/2001

Oggetto: collocamenti fuori ruolo e comandi dei dirigenti scolastici e del personale docente presso: enti e associazioni che svolgono attività di prevenzione del disagio psico sociale, assistenza, cura, riabilitazione e reinserimento di tossicodipendenti;

associazioni professionali ed enti cooperativi da essi promossi;

università e altri istituti di istruzione superiore. Legge 23/12/1998, n. 448 - art. 26 commi 8, 9 e 10 a.s. 2001/2002

C.M. 34 del 19/2/2001

Oggetto: DPR 8/3/1999, n. 275 Decentramento delle funzioni del fascicolo del personale alle istituzioni scolastiche. Indicazioni operative.

C.M. 35 del 19/2/2001

Oggetto: Rappresentanza e difesa in giudizio delle istituzioni scolastiche autonome da parte dell'Avvocatura dello Stato

C.M. 37 del 22/2/2001

Oggetto: adozione dei libri di testo nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria nei licei artistici ed istituti d'arte per l'a.s.; 2001/2002

C.M. 44 del 26/2/2001

Oggetto: D.L. n. 16 del 19/2/2001. Disposizioni urgenti relative al personale docente della scuola. Prime indicazioni operative.

C.M. 45 del 28/2/2001

Oggetto: prezzi dei libri di testo delle scuole elementari per l'a.s. 2001/2002

C.M. 47 del 16/3/2001

Oggetto: trasmissione decreto prot. 9242 D.M. del 15/3/2001 - utilizzazione personale della scuola presso le Università (legge 3 agosto 1998, n. 315, art. 1).

C.M. 48 del 20/3/2001

Oggetto: legge 3 maggio 1999, n. 124, art. 8 - trasferimento di personale degli enti locali alle dipendenze dello Stato. Cessazioni dal servizio, trattamento di quiescenza e di previdenza.

Siamo in grado di pubblicare il protocollo d'intesa oggetto di una interrogazione a risposta immediata che la Casa delle Libertà (AN - CCD - CDU - FI e Lega) ha rivolto al Ministro della Pubblica Istruzione. Ci auguriamo che quanto detto nella risposta del Ministro De Mauro possa essere oggetto di annullamento non appena il risultato elettorale premierà gli interroganti che si sono dichiarati - nella replica- insoddisfatti.

Martedì 30 gennaio 2001

VII COMMISSIONE PERMANENTE (Cultura, scienza e istruzione)

Interrogazioni a risposta immediata in Commissione:

APREA, NAPOLI, GIOVANARDI, BIANCHI CLERICI e TERSIO DELFINO.—Al Ministro della pubblica Istruzione per sapere - premesso che:

il protocollo d'intesa, inviato agli uffici periferici dell'amministrazione scolastica con circolare ministeriale del 18 ottobre 2000, prot. n. 1775, sottoscritto dal ministro della pubblica istruzione con la compagnia San Paolo - "Fondazione della Scuola" finalizzato "a un intervento promozionale per una prima attuazione di centri integrati intermedi di servizio" da realizzarsi nelle Regioni in cui sono state attivate direzioni regionali, presenta i seguenti lati oscuri:

a) non si vede l'esigenza dell'intervento a pagamento di un soggetto estraneo alle amministrazioni pubbliche per la realizzazione della riforma delle strutture territoriali dell'istruzione che dovrebbe essere attuata a cura dell'amministrazione scolastica, d'intesa con le Regioni e le autonomie locali;

b) l'intesa, in aperta contraddizione con il principio del decentramento e del rispetto delle autonomie, risponde a logiche rigidamente centralistiche in quanto riguarda la generalità delle regioni;

c) sembrerebbe che l'attività della "Fondazione per la scuola" - Compagnia - San Paolo si avvalga di consulenze di esperti scolastici solitamente orientati nell'ambito dell'area governativa -:

se, e nei confronti di quali altri soggetti pubblici e privati operanti nel settore sia stata svolta una indagine orientativa di mercato ai fini della stipulazione del contratto e quali siano le ragioni che hanno indotto il Ministro a stipulare questo Protocollo d'intesa con la Compagnia di San Paolo — Fondazione per la scuola e se non ritenga, per ragioni di efficienza e trasparenza amministrativa, assolutamente indispensabile annullare tale intesa al fine di ripristinare la legalità e per assicurare un concreto rispetto del principio del decentramento e dell'autonomia delle istituzioni scolastiche.

5-08755 Aprea ed altri: protocollo d'intesa con la Compagnia di San Paolo - fondazione per la scuola Valentina APREA (FI) illustra l'interrogazione in titolo che riguarda una questione delicata e importa il protocollo d'intesa sottoscritto dal Ministro della pubblica Istruzione con la Compagnia San Paolo — Fondazione per la scuola presentata molti lati oscuri ed appare contrario ai principi di decentramento ed autonomia.

Chiede quindi di sapere se sia stata svolta un'indagine di mercato ai fini della stipulazione della convenzione, quali siano le ragioni che hanno indotto il Ministro a stipulare tale protocollo d'intesa nonché se non ritenga indispensabile annullare l'intesa per ragioni di efficienza e trasparenza, di legalità e per il rispetto del principio del decentramento e dell'autonomia delle istituzioni scolastiche.

Il ministro Tullio DE MAURO risponde all'interrogazione

il protocollo d'intesa sottoscritto con la Compagnia S. Paolo "Fondazione della scuola" non contiene alcun "lato oscuro".

La Compagnia risulta infatti svolgere da decenni benemerite iniziative in favore delle scuole e del diritto allo studio.

Non si tratta, in primo luogo, di un intervento, "a pagamento": il Protocollo non comporta l'assunzione di alcun onere aggiuntivo per il Ministero della pubblica istruzione rispetto a quelli desunti dai "finanziamenti generali e specifici previsti dalla legge n. 440 del 1997, necessari a sostenere il funzionamento di organismi già funzionanti sul territorio; né tanto meno, ipotizza pagamenti ad un soggetto estraneo all'Amministrazione pubblica. E la Fondazione, invece, che pone a disposizione dei direttori regionali, nei casi in cui la collaborazione sia da questi richiesta, uno specifico finanziamento (pari complessivamente a un miliardo lire).

Non ha senso dunque chiedersi se l'intesa sia stata preceduta da un'indagine orientativa di mercato.

Non è vero, in secondo luogo, che l'intesa riguardi la generalità delle regioni. Essa è finalizzata, infatti, come recita la stessa interrogazione a cui 51 risponde, ad "un intervento promozionale per una prima attuazione di centri integrati intermedi di servizio da realizzarsi nelle regioni, in cui sono state attivate (in via sperimentale) le direzioni regionali.

L'accordo pertanto non è di per sé impegnativo, ma si limita a conferire ad alcuni direttori regionali la possibilità di avvalersi, in alternativa ad altre e la sperimentate soluzioni, di un modello organizzativo sperimentale aggiuntivo.

L'attivazione in concreto dei centri integrati intermedi di servizio viene rimessa, in definitiva, all'autonoma valutazione dei direttori regionali interessati, i quali sono liberi di scegliere l'an, il quando ed il quomodo, in relazione alle esigenze del territorio di competenza. E a ciò le direzioni regionali possono provvedere mediante specifici accordi locali, concordati attraverso l'attivazione di un tavolo di concertazione con gli enti locali e la regione interessata, previa consultazione delle organizzazioni sindacali per gli aspetti concernenti il personale.

Non è difficile comprendere, tutto ciò premesso, che l'operazione, perfettamente legale, è stata effettuata con piena trasparenza, nel rispetto dei principi del decentramento e dell'autonomia scolastica. Il contenuto sperimentale dell'iniziativa comporta che essa avrà termine con la definitiva operatività del riordino degli organi periferici dell'amministrazione delle regioni interessate.

Valentina APREA (FI), in replica, si dichiara insoddisfatta della risposta del Ministro, che ritiene burocratica. Il protocollo d'intesa, infatti, appare inaccettabile sotto l'aspetto amministrativo, trattandosi di un modo per perpetuare vecchi sistemi.

Ritiene inoltre grave che vengano contattati esperti politicamente di parte per consulenze "miliardarie" a danno della Pubblica Amministrazione e rileva che si tratta di un'ingerenza pesante nelle autonomie; auspica quindi che la magistratura avvii le opportune indagini.

PROTOCOLLO D'INTESA

tra il
Ministero della Pubblica Istruzione
e la
"Fondazione per la scuola" della
Compagnia di S Paolo

anno scolastico 2000/2001

Vista
Omissis

Premesso che:

• a norma del D.P.R. 275/99, il prossimo anno scolastico segnerà l'avvio dell'effettiva autonomia delle istituzioni scolastiche nel contesto del percorso di riforma dell'ordinamento scolastico e dell'apparato burocratico ministeriale.

• Sulla base di quanto disposto dalla Legge S9/97; dal D.lgs 112/98; dal D.P.R. 275/99; dalla Legge 144/99; dal D.lgs 300/99, e relativo Regolamento attuativo, da una parte le scuole passeranno da un rapporto pressoché univoco con il Ministero della Pubblica Istruzione a un sistema di relazioni territoriali altamente complesso nel quale interverranno una pluralità di soggetti istituzionali e non dall'altra

l'Amministrazione scolastica, soprattutto periferica si articolerà sul territorio in modo da sostenere, mediante nuovi modelli organizzativi, la nuova missione della scuola dell'autonomia.

• Le riforme in atto concretizzano gli obiettivi della riforma del sistema scolastico, finalizzata ad assicurare a tutti gli studenti più opportunità, successo formativo e diritto alla cittadinanza.

Il processo riformatore risponde alle aspettative di quanti, sempre più numerosi chiedono un sistema formativo vicino alle esigenze Locali, attento alle prospettive di inserimento sociale e professionale dei giovani.

• Occorre favorire accordi e progetti per: l'arricchimento dell'offerta formativa la lotta all'insuccesso e alla dispersione lo sviluppo dell'interazione tra istruzione e formazione e dei progetti collegati ai PIA (Piani Integrati d'Area), la sperimentazione della riforma dei cicli scolastici.

• Le istituzioni scolastiche in questo contesto, dovranno assumere nuove e dirette responsabilità volte ad assicurare: efficacia dell'azione didattica e formativa, capacità negoziali con le diverse realtà del territorio di appartenenza, coerenza con gli obiettivi generali dell'intero sistema d'istruzione.

Tutte le istituzioni territoriali dovranno integrarsi e cooperare entro politiche e comportamenti condivisi e coerenti, nell'ottica dei principi di partenariato, sussidiarietà, perequazione, per la qualificazione del sistema scolastico locale; a tale qualificazione potranno contribuire in modo significativo anche altri soggetti presenti sul territorio.

• La nuova situazione che si determinerà il primo settembre 2000 sarà tanto più efficace e produttiva quanto più verranno sostenute, ai sensi della Legge 440/1997, le operazioni di decentramento e di supporto ai nuovi compiti, anche di carattere amministrativo, connessi all'autonomia delle istituzioni scolastiche.

• In questa prospettiva occorre facilitare la concertazione e la condivisione tra soggetti tradizionali e "nuovi" responsabili del sistema scolastico, adottando una metodologia di rete intra-istituzionale e inter-istituzionale, in grado di offrire supporti professionali alle scuole e ai soggetti che con essa interagiscono.

• Le precedenti sperimentazioni di centri servizio hanno evidenziato che, con le loro funzioni, sono in grado di rispondere alle nuove esigenze in quanto capaci di: agevolare il rapporto tra scuola e territorio, facilitare l'autonomia delle istituzioni scolastiche, offrire supporto e servizi professionali tali da rafforzare il processo innovativo e renderlo congruente con gli obiettivi della riforma.

• I centri servizio possono inoltre caratterizzarsi come centri gestione risorse per il supporto amministrativo in ordine alle nuove competenze che l'autonomia assegna alle istituzioni scolastiche.

• Le sperimentazioni già attuate, che appare opportuno valorizzare, hanno dato rilievo ad alcune caratteristiche alle quali dovrebbe rispondere l'organizzazione di un centro servizi per fornire un efficace e concreto supporto, anche di carattere amministrativo, alle istituzioni scolastiche:

1. strutture stabili di locali e attrezzature appositamente dedicati;
2. struttura di tipo professionale, non sovraordinata alle scuole, orientata ad "aiutare gli istituti scolastici e i docenti;
3. struttura operante in una logica di servizio che esclude, salvo situazioni transitorie e eccezionali, compiti quali l'erogazione di finanziamenti e la gestione di personale;
4. organizzazione territoriale con "antenne" e centri sub provinciali che assicurano servizi fruibili a tutte le scuole del territorio, soprattutto quelle più periferiche e disagiate;
5. coordinamento provinciale che evita la frammentazione delle esigenze facilita il trasferimento di buone pratiche, si interfaccia con le istituzioni regionali.

Altri elementi organizzativi sono invece rapportati alle differenti realtà provinciali nelle quali i CIIS si troveranno ad operare:

1. portafoglio servizi progettato sulla base dei bisogni espressi dalle scuole e dal territorio;
2. quantità e collocazione dei CIIS in relazione alla numerosità delle scuole e all'estensione del territorio;
3. personale scelto in relazione ai servizi attivati e, comunque sempre sulla base della competenza professionale.

• Le strutture dei CIIS, di cui al presente protocollo, vogliono rappresentare uno dei possibili modelli organizzativi cui possono far riferimento i dirigenti regionali sperimentali, anche in modo complementare o integrato rispetto ad analoghi progetti sperimentali in corso di svolgimento, in vista dell'articolazione degli uffici sul territorio, in sede provinciale e/o sub provinciale, quale è rimessa ai responsabili delle direzioni generali regionali, ai sensi del D.lgs 300/99 e del conseguente regolamento di attuazione.

Tutto ciò premesso
tra il
Ministero della Pubblica Istruzione
e la
"Fondazione per la scuola"
della Compagnia di San Paolo

si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1

1. La presente intesa, tra Ministero della Pubblica Istruzione e "Fondazione per la scuola" della Compagnia di San Paolo, di seguito denominata "fondazione per la scuola", è finalizzata ad un intervento promozionale per una prima attuazione di "Centri integrati Intermedi di Servizio", di seguito denominati CIIS, da realizzarsi di concerto con le strutture territoriali del Ministero della Pubblica Istruzione, nelle regioni in cui sono state attivate, in via sperimentale, le Direzioni regionali.

2. In sede locale è previsto il coinvolgimento degli Enti Locali e delle istituzioni regionali; tale partecipazione sarà defLנית con le modalità indicate nel successivo art. 3.

3. Il documento progettuale che illustra dettagliatamente finalità, obiettivi e impegni fa parte integrante dell'intesa (Allegato A) e sarà attuato nelle misure, con le gradualità e modalità che si determineranno con gli accordi locali di cui al successivo art. 3 anche in modo complementare o integrato rispetto ad analoghi progetti sperimentali in corso di svolgimento

Articolo 2

La prima attuazione dei CIIS è regolata a norma della L. 59/97, del D.lgs. 112/98 del D.P.R. 27-1997 della L. 144/99, del D.lgs. 300/99 e relativo Regolamento, approvato dal Consiglio dei Ministri in data 14 luglio 2000 (articolo 14, comma 2).

Articolo 3

1. La promozione della prima attuazione dei CIIS, nell'ambito della presente intesa tra il Ministero della Pubblica Istruzione e la "Fondazione per la scuola", potrà interessare le direzioni regionali attivate in via sperimentale mediante la stipula di specifici accordi tesi a definire gli ambiti territoriali, le aree di intervento, le modalità di attuazione e monitoraggio delle sperimentazioni nonché gli organi di Governo dei CIIS.

2. Nei contesti territoriali individuati l'attuazione dei CIIS comporta il progressivo assorbimento dei compiti affidati ai nuclei di sostegno all'autonomia.

3. Gli accordi saranno promossi dai dirigenti responsabili delle direzioni regionali sperimentali, mediante l'attivazione di un tavolo di concertazione che riunisca il medesimo dirigente scolastico regionale, i proponenti agli studi interessati, il rappresentante della "Fondazione per la scuola", gli Enti locali e la Regione coinvolti nel progetto.

Articolo 4

per la prima attuazione dei CIIS:

1. il personale dei centri integrati intermedi di servizio sarà assicurato attraverso l'utilizzazione di personale dirigente, docente e amministrativo di riconosciuta competenza ed il possesso di specifici crediti formativi in materia, nei limiti delle disposizioni vigenti; questo personale opererà a tempo pieno nei CIIS, prevedendo almeno nella sede provinciale interessata, un ufficio di segreteria.
2. la selezione del personale, di cui al comma 1., sarà effettuata tramite urla apposita procedura di selezione di tipo non concorsuale aperta anche al personale degli uffici del provveditorato in possesso dei requisiti richiesti.
3. Possono essere previste anche utilizzazioni annuali di personale direttivo e docente della scuola su appositi progetti dedicati, ai sensi del comma 10 dell'articolo 26 della citata legge 448/98, con oneri interamente a carico dei soggetti che aderiranno ai successivi protocolli e convenzioni.

Articolo 5

1. La "Fondazione per la scuola" si impegna a svolgere, nelle sedi individuate dagli accordi

territoriali di cui al precedente articolo 3; opportune attività di promozione della prima attuazione dei CIIS, mettendo a disposizione risorse di consulenza.

2. La "Fondazione per la scuola" è altresì disponibile ad allocare un importo non superiore a lire un miliardo per sostenere, tramite singole convenzioni con i dirigenti scolastici regionali, la prima attuazione di un numero limitato di CIIS, scelti tra quelli che maggiormente si impegnano a valorizzare la professionalità di dirigenti scolastici e docenti del territorio, anche attraverso una rotazione periodica del proprio organico, ivi compreso il personale amministrativo. Ciò al fine di diffondere, con il rientro nelle istituzioni scolastiche di appartenenza, l'esperienza innovativa acquisita e prevenire rischi di immobilismo professionale.

3. Le spese logistiche (sedi, attrezzature, spese di fullzionamento, ecc.), dovranno essere concordate con gli Enti locali, nell'ambito del tavolo di concertazione di cui all'articolo 3.

Articolo 6

1. Le risorse finanziarie di competenza del Ministero per la prima attuazione dei CIIS, definite in sede di accordo locale, di cui all'art. 4, comma 1, sono desunte dai finanziamenti generali e specifici previsti dalla Legge 440/97, entro i limiti delle loro effettive assegnazioni.

2. Fra le competenze dei CIIS è esclusa qualunque forma di erogazione o gestione diretta dei finalizzati perché ciò non è compatibile con la loro nozione di "servizio".

3. Le risorse di ciascun CIIS saranno gestite dal dirigente scolastico regionale, o territoriale, sentiti gli organi di governo, definiti in sede di accordo locale

4. Possono essere individuate risorse finanziarie aggiuntive nell'ambito dei fondi regionali per il diritto allo studio.

5. Se necessario al buon esito della sperimentazione, su specifici progetti dedicati, possono essere attivate convenzioni con IRSSAE, ecc.

Articolo 7

Gli organi di governo dei CIIS dovranno prevedere la partecipazione di tutti i firmatari gli accordi di cui all'art. 3 comma 3; occorre inoltre assicurare il continuo rapporto con le scuole e con il territorio e un adeguato coordinamento dei CIIS provinciali.

Articolo 8

Per assicurare un adeguato servizio di supporto e consulenza i protocolli locali dovranno garantire alcune caratteristiche fondamentali:

1. I CIIS saranno organizzati come strutture professionali di servizio, non sovraordinate alle scuole; essi si caratterizzeranno anche come Centri di gestione delle risorse per il supporto amministrativo in ordine alle nuove competenze che l'autonomia assegna alle scuole (articolo 14, D.P.R. 275/99).

2. Il portafoglio servizi sarà coerente con i bisogni e le richieste locali e gli indirizzi nazionali del sistema d'istruzione.

3. L'organizzazione (coordinamento provinciale e sedi decentrate) terrà conto delle caratteristiche sociali e territoriali delle province, con particolare riguardo per le zone più deboli e decentrate.

4. L'organizzazione dei CIIS, per raggiungere gli obiettivi desiderati, dovrà in ogni caso essere congruente con gli indirizzi generali indicati nel progetto (Allegato A), fatte salve le specificità legate a ciascun territorio.

Articolo 9

Saranno garantite, per il sostegno all'autonomia degli istituti scolastici e al decentramento amministrativo, specifiche attività di formazione del personale della scuola e degli Enti locali, da attuarsi con il concorso e l'impegno professionale dei CIIS provinciali e sub provinciali

Articolo 10

Per assicurare un attento monitoraggio delle sperimentazioni attivate con la costituzione dei CIIS anche al fine di determinare possibili indicazioni di massima sul funzionamento delle strutture territoriali è costituito presso l'Amministrazione centrale un ufficio di coordinamento, presieduto dal Capo di Gabinetto e composto dal Direttore Generale responsabile dell'ufficio per l'attuazione dell'autonomia scolastica e dai dirigenti preposti alle Direzioni regionali sperimentali.

Il Ministro
della Pubblica Istruzione

Per la "Fondazione per la scuola"
della Compagnia di San Paolo
Il Presidente

(Nel prossimo numero del giornale
pubblicheremo l'ALLEGATO A)

TESTO integrale della RISPOSTA
ALL'INTERROGAZIONE

5-08755 APREA ED ALTRI
Diversamente da quanto sembrava
supporre gli onorevoli interroganti-

Contratto biennio economico 2000/2001

Pubblichiamo le tabelle con i tanto decantati aumenti (un'elemosina elettorale) che avrebbero dovuto essere un segnale per una rivalutazione della professione docente nella prospettiva di un adeguamento (di questo passo, troppi contratti ci vorranno) a quella dei colleghi della Comunità Europea dei quali pubblichiamo a parte alcuni dati di riferimento.

Ancora una volta CGIL - CISL e UIL hanno dimostrato di essere allineati sulle posizioni del Governo ed hanno accolto il principio del divide et impera concordando il "regalino" dei 38 milioni (di media) ad Istituto "che verranno gestiti dalla RSU e sono finalizzati a remunerare le attività didattiche aggiuntive dei docenti che potranno essere diversificate anche in relazione alla domanda dell'offerta formativa". Un osso in pasto a molti.

TABELLA B

STIPENDI ANNUI DAL 1/1/2001

	Collab. scolast.	Guardarobieri	Assist. ammin.vi ed equip.	Respons. ammin.vi	Docente scuola materna ed elem.	Docente diplomato istituti sec. II grado (1)	Docente scuola media	Docente laureato istituti sec. II grado (2)	Docente Conserv.	Direttore ammin.vo Conserv. ed Accad.
da 0 a 2	11.984.000	12.599.000	14.729.000	18.406.000	18.406.000	18.406.000	20.885.000	20.885.000	27.868.000	22.683.000
da 3 a 8	12.450.000	13.053.000	15.333.000	19.237.000	19.237.000	19.237.000	21.807.000	22.777.000	29.356.000	23.718.000
da 9 a 14	14.140.000	14.731.000	17.491.000	21.797.000	21.797.000	21.797.000	24.820.000	25.804.000	33.796.000	26.925.000
da 15 a 20	15.717.000	16.308.000	19.535.000	24.787.000	24.787.000	24.787.000	28.289.000	29.538.000	38.224.000	30.668.000
da 21 a 27	17.270.000	17.909.000	21.591.000	27.689.000	27.689.000	29.114.000	31.657.000	34.294.000	41.416.000	34.672.000
da 28 a 34	18.441.000	19.043.000	23.055.000	30.552.000	30.552.000	31.953.000	34.961.000	37.410.000	44.872.000	38.786.000
da 35	19.262.000	19.890.000	24.177.000	32.684.000	32.684.000	34.110.000	37.410.000	39.894.000	48.316.000	42.788.000

(1) Anche accompagnatore di pianoforte e pianisti accompagnatori.
(2) Anche assistenti delle Accademie di Belle Arti.

STIPENDI ANNUI DAL 1/7/2000

	Capi d'Istituto ed equiparati (3)
da 0 a 2	32.687.000
da 3 a 8	34.189.000
da 9 a 14	38.634.000
da 15 a 20	43.067.000
da 21 a 27	47.548.000
da 28 a 34	53.470.000
da 35	57.939.000

(3) Il valore comprende esclusivamente l'aumento stipendiale all'1/7/2000.

TABELLA A

Aumenti mensili lordi dal 1/7/2000

	Collab. scolast.	Guardarobieri	Assist. ammin.vi ed equip.	Respons. ammin.vi	Docente scuola materna ed elem.	Docente diplomato istituti sec. II grado (1)	Docente scuola media	Docente laureato istituti sec. II grado (2)	Docente Conserv.	Direttore ammin.vo Conserv. ed Accad.	Capi d'Istituto ed equip.
da 0 a 2	23.000	24.000	26.000	30.000	30.000	30.000	32.000	32.000	38.000	35.000	45.000
da 3 a 8	24.000	24.000	27.000	31.000	31.000	31.000	33.000	34.000	40.000	36.000	47.000
da 9 a 14	25.000	26.000	29.000	33.000	33.000	33.000	36.000	37.000	44.000	39.000	51.000
da 15 a 20	27.000	27.000	31.000	36.000	36.000	36.000	40.000	41.000	48.000	42.000	55.000
da 21 a 27	28.000	29.000	33.000	39.000	39.000	40.000	43.000	45.000	51.000	46.000	60.000
da 28 a 34	30.000	30.000	34.000	42.000	42.000	43.000	46.000	48.000	54.000	50.000	66.000
da 35	30.000	31.000	35.000	44.000	44.000	45.000	48.000	51.000	57.000	54.000	70.000

Aumenti mensili lordi dal 1/1/2001

	Collab. scolast.	Guardarobieri	Assist. ammin.vi ed equip.	Respons. ammin.vi	Docente scuola materna ed elem.	Docente diplomato istituti sec. II grado (1)	Docente scuola media	Docente laureato istituti sec. II grado (2)	Docente Conserv.	Direttore ammin.vo Conserv. ed Accad.
da 0 a 2	39.000	40.000	44.000	50.000	50.000	50.000	54.000	54.000	64.000	58.000
da 3 a 8	40.000	41.000	45.000	52.000	52.000	52.000	56.000	58.000	67.000	60.000
da 9 a 14	43.000	44.000	48.000	56.000	56.000	56.000	61.000	62.000	74.000	65.000
da 15 a 20	45.000	46.000	52.000	61.000	61.000	61.000	67.000	69.000	81.000	71.000
da 21 a 27	48.000	49.000	55.000	65.000	65.000	68.000	72.000	76.000	86.000	78.000
da 28 a 34	50.000	51.000	57.000	70.000	70.000	72.000	77.000	81.000	91.000	84.000
da 35	51.000	52.000	59.000	73.000	73.000	76.000	81.000	85.000	97.000	91.000

(1) Anche accompagnatore di pianoforte e pianisti accompagnatori.
(2) Anche assistenti delle Accademie di Belle Arti.

ACCESSORIO

TABELLA C

	Incremento C.C.N.L. biennio 2000/2001 (art. 7, comma 1)	Compenso individuale accessorio C.C.N.I. 1999	Retribuzione professionale docenti (1) dall'1/1/2001
da 0 a 14 (2)	120.000	+ 96.000	= 216.000
da 15 a 27	173.000	+ 96.000	= 269.000
da 28	205.000	+ 96.000	= 301.000

(1) Comprende ed assorbe il compenso individuale accessorio.
(2) Incluso il personale a tempo determinato.

EUROPA

Paese	Iniziale	a metà carriera	a fine carriera
Francia	3.450.000	4.300.000	4.500.000
Germania	3.500.000	4.400.000	4.600.000
Regno Unito	2.100.000	3.700.000	4.400.000
Spagna	2.300.000	3.200.000	4.100.000
Stati Uniti	2.700.000	4.000.000	4.500.000

COMUNICATO FE.N.A.S. DEL 24/2/2001

Nei giorni 22-23-24 c.m. si è riunita a Bologna la Segreteria Generale della FENAS per un esame della situazione concernente il riordino dei cicli ed i nuovi programmi e l'attuale fase in cui si trova il contratto di lavoro.

Dopo ampia discussione emerge che la nuova sistemazione della scuola dell'obbligo snatura il carattere della scuola elementare e della scuola media, con grave disagio per gli alunni, ed i docenti.

Per gli alunni, il maggior numero di discipline a parità di ore totali d'insegnamento creerà una dispersione culturale. In realtà vi sarà un allargamento in superficie a cui corrisponderà una rarefazione in profondità. La presenza dei docenti nella classe aumenterà di numero, creando ulteriore disagio e sbandamento negli alunni. Ne è da sottacere la incertezza in cui si troveranno coinvolti gli attuali insegnanti di scuola media che, a regime, saranno costretti ad operare su alunni di scuola elementare senza averne la specifica competenza. Così come docenti di scuola elementare si troveranno ad operare su alunni, appartenenti a classi superiori a quelle dell'età evolutiva, per i quali non hanno né la necessaria preparazione né la forma mentis adeguata.

Sotto il profilo economico non può sottacersi come la firma del contratto da parte di alcune sigle sindacali, nulla aggiunge alla condizione economica da servi della gleba cui soggiace ormai da lungo tempo il mondo della scuola. Se è vero che gli ultimi Ministri della P.I. hanno riconosciuto tale condizione, bisogna pur evidenziare che, allo stato dei fatti, nulla è stato fatto per invertire l'attuale tendenza.

In ultima analisi il contratto testé firmato non copre la svalutazione economica attestatasi recentemente intorno al 3% (di gran lunga inferiore è quella stimata e corrisposta dal governo), mentre la parte economica di incremento al di fuori della svalutazione, era già stata stanziata nel precedente contratto.

In tali condizioni è impossibile parlare di avvicinamento agli standard dei trattamenti europei, con buon pace per quanti ci credono.

Bisogna oltretutto osservare che non esiste neppure un piano di recupero scaglionato nel tempo.

Per quanto sopra questa segreteria generale ritiene assolutamente insoddisfacenti sia il riordino dei cicli, sia la parte economica del contratto nella forma e nella sostanza.

Pensioni

Molti colleghi continuano a scrivere e telefonarci per avere chiarimenti in merito alle novità contenute nella legge finanziaria (Legge 23 dicembre 2000 n. 388 ripubblicata sul S.O. n. 32 L alla G.U. n. 44 del 22 febbraio 2001). Rammentiamo ai colleghi che la consulenza è riservata - per ovvi motivi - ai soli iscritti e che gli articoli 68-69-70-71-72-73-74-75 sono quelli riguardanti "gli interventi in materia previdenziale ed assistenziale" che per motivi di spazio non siamo in grado di pubblicare.

Ccnl siglato il 15 febbraio 2001

Relazioni sindacali di istituto

1) In attuazione di quanto previsto dall'articolo 6, commi 2, 3 e 5, del Ccnl 26/5/1999, le seguenti materie costituiscono oggetto di contrattazione integrativa a livello di istituto, ferme restando quelle oggetto di formazione:

- a) modalità di utilizzazione del personale in rapporto al piano dell'offerta formativa (Pof);
- b) utilizzazione dei servizi sociali;
- c) modalità e criteri di applicazione dei diritti sindacali, nonché dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della legge 146/1990;
- d) attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro;
- e) criteri riguardanti le assegnazioni del personale docente, educativo e Ata alle sezioni staccate e ai plessi; ricadute sulle organizzazioni del lavoro e del servizio derivanti dall'intensificazione delle prestazioni legate alla definizione dell'unità didattica; ritorni pomeridiani;
- f) modalità relative alla organizzazione del lavoro e all'articolazione dell'orario del personale Ata, nel rispetto di quanto previsto dalla contrattazione integrativa nazionale, nonché i criteri per l'individuazione del personale Ata da utilizzare nelle attività retribuite con il fondo di istituto.

2). Costituiscono, inoltre, oggetto di contrattazione integrativa, fermo restando quanto previsto al comma 6 del Ccnl 26/5/1999 e in riferimento al piano dell'offerta formativa, le seguenti materie:

- a) criteri generali per l'impiego delle risorse, ivi comprese quelle di cui all'articolo 43 del Ccnl 26/5/1999 del fondo in relazione alle diverse professionalità, ai vari ordini e gradi di scuola eventualmente presenti nella stessa istituzione scolastica e alle tipologie di attività;
 - b) la misura dei compensi al personale docente ed educativo per le attività di flessibilità didattica di cui all'articolo 31, comma 1, del contratto collettivo nazionale integrativo sottoscritto in data 31/8/1999, per le attività complementari di educazione fisica di cui all'articolo 32 dello stesso Ccnl, nonché per quelle di cui al citato articolo 43 del Ccnl 26/5/1999;
 - c) la misura dei compensi al personale Ata per le attività di cui al citato articolo 43 del Ccnl 26/5/1999, nonché per le funzioni miste derivanti da convenzioni e intese con gli enti locali;
 - d) la misura dei compensi da corrispondere al personale docente ed educativo - non più di due metà - della cui collaborazione il dirigente scolastico intende avvalersi in modo continuativo, ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del Ccnl 26/5/1999, nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e gestionali, fermo restando quanto previsto dall'articolo 28, comma 6 del medesimo Ccnl.
- 3) Al comma 4 del citato articolo 6 del Ccnl 26/5/1999, relativo alle materie oggetto di informazione successiva, è aggiunta la seguente lettera C):
- "C") verifica dell'attuazione della contrattazione collettiva integrativa di istituto sull'utilizzo della risorse>>.
- 4) all'articolo 6, comma 4, ultimo capoverso, del Ccnl 26/5/1999 sono soppresse le parole <<da concordare tra le parti>>.

Soggetti della contrattazione integrativa a livello di istituzione scolastica

- 1) I soggetti sindacali titolari della contrattazione integrativa a livello di istituzione scolastica sono:
- le Rsu;
 - i rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria territoriali firmatarie del Ccnl 26/5/1999.
- Accordo collettivo quadro per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie.

Compiti e funzioni

1. Le Rsu subentrano alle Rsa o alle analoghe strutture sindacali esistenti comunque denominate e ai loro dirigenti nella titolarità dei diritti sindacali e dei poteri riguardanti l'esercizio delle competenze contrattuali ad esse spettanti.
2. Fermo rimanendo quanto previsto dall'articolo 47, comma 2 del Dlgs 29/1993, i Ccnl di comparto possono disciplinare le modalità con le quali la Rsu può esercitare in via esclusiva i diritti in informazione e partecipazione riconosciuti alle rappresentanze sindacali dall'articolo 10 del Dlgs 29/1993 o da altre disposizioni di legge o contratto collettivo.
3. Nella contrattazione collettiva integrativa, i poteri e le competenze contrattuali vengono esercitati dalle Rsu e dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del relativo Ccnl di comparto.
4. In favore delle Rsu sono, pertanto, garantiti complessivamente i seguenti diritti:
- a) diritto ai permessi retribuiti;
 - b) diritto ai permessi non retribuiti di cui all'articolo ... del Ccnl quadro del;
 - c) diritto a indire l'assemblea dei lavoratori;
 - d) diritto ai locali e di affissione secondo le vigenti disposizioni.

RSU - NOTA ARAN 30 GENNAIO 2001

Prot. 1299

Insiadimento e modalità di funzionamento del Rsu, delegazione trattante a livello istruzione scolastica, diritto di assemblea - Note di chiarimento

In ordine all'oggetto sono pervenuti a questa Agenzia numerosi quesiti, sia telefonici che scritti, per ottenere chiarimenti circa le modalità di insediamento delle Rsu, il loro funzionamento e la composizione della delegazione trattante a livello di singolo Istituto scolastico.

Nel merito si forniscono i seguenti chiarimenti - con la consegna del verbale elettorale all'Istituto scolastico da parte della Commissione elettorale si intende costituita la Rsu che da tale momento può legittimamente operare. Non occorrono, pertanto, atti di recepimento da parte dell'Istituto scolastico, - sul funzionamento delle Rsu l'art 8 dell'accordo quadro del 7 agosto 1998 stabilisce, come unica regola, che la stessa assume le proprie decisioni a maggioranza dei componenti. Le modalità con le quali tale maggioranza si esprime, nonché il funzionamento interno dell'organismo, sono eventualmente definite dalle medesime Rsu con proprio regolamento interno, rispetto al quale le singole Istituzioni scolastiche non sono tenute ad alcun intervento né ad atti di recepimento, trattandosi di un atto endosindacale;

- le Rsu subentrano alle Rsa o alle analoghe strutture sindacali esistenti comunque denominate e ne acquisiscono tutte le competenze contrattuali (art. 5, Accordo Quadro 7 agosto 1998). Ai sensi dell'art 10 dell'Accordo quadro del 7 agosto 1998 sulla costituzione delle Rsu, le organizzazioni sindacali rappresentative e non che hanno aderito al suddetto Accordo, hanno rinunciato formalmente alla costituzione delle Rsa che, pertanto, non possono più operare. Al loro posto la clausola di salvaguardia di cui al comma 2 del predetto art. 10 consente la possibilità a tutte le organizzazioni sindacali che hanno partecipato alle elezioni di conservare o costituire nelle sedi di lavoro terminali di tipo associati-

vo, quali mere strutture organizzative delle organizzazioni sindacali contemplate dalla clausola contrattuale (i terminali citati pertanto, non vanno confusi con le Rsa ai fini delle trattative decentrate);

- ai sensi dell'art. 9 del Ccnl 26 maggio 1999 del comparto Scuola la delegazione trattante di parte sindacale a livello di Istituzione scolastica è composta, oltre che dalle Rsu, dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del contratto, soggetti di pari dignità negoziale;

- le singole organizzazioni sindacali di categoria devono accreditare i propri dirigenti sindacali a norma dell'art 10, comma 2, del Ccnq del 7 agosto 1998 ed è diritto dell'Istituto scolastico chiedere formalmente l'accredito all'organizzazione interessata senza alcun intervento di merito sulla designazione effettuata;

- i rapporti tra le Rsu e le organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del contratto e le modalità con cui esse esprimono la propria volontà attengono all'organizzazione interna delle due componenti sindacali della delegazione trattante e non sono di competenza dell'istitutoscolastico - si precisa che nessuna norma fissa il numero dei componenti delle delegazioni trattanti di parte sindacale e nessuna imposizione può essere effettuata in tal senso, salvo la possibilità, attraverso protocolli locali, di regolare le reciproche relazioni sindacali in modo da rendere lo svolgimento delle trattative semplice e snello;

- gli artt- 2 e 10 del contratto collettivo nazionale quadro (Ccnq) del 7 agosto 1998 individuano chiaramente i soggetti titolati ad indire assemblee in orario di lavoro. Si precisa che le Rsu sono soggetti titolati ad indire l'assemblea esclusivamente nel luogo di lavoro. Sempre ai sensi dell'art. 2, comma 5, lett. b)

la eventuale costituzione di organismi di coordinamento tra le Rsu avrebbe potuto essere prevista dall'Accordo di comparto, integrativo dell'Accordo quadro del 7 agosto 1998, il quale, come noto, non è stato stipulato. Non trovano pertanto legittimazione forme di coordinamento tra le Rsu in mancanza delle relative regole. Per tale motivo è privo di qualunque rilievo giuridico ai fini della fruizione delle prerogative sindacali (quali ad es. le assemblee ed i permessi alle Rsu nei luoghi di lavoro) l'eventuale legittima scelta di qualche organizzazione sindacale di voler coordinare i propri eletti nella


Rsu;

- le regole per la distribuzione dei permessi sono contenute, in via generale, nell'art. 8 e seguenti del Ccnq 7 agosto 1998 sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi nonché delle altre prerogative sindacali, mentre, par quanto riguarda il monte, esso si calcola sulla base delle disposizioni speciali della scuola di cui all'art. 3 del Ccnq del 9 agosto 2000. La distribuzione del monte permessi all'interno delle Rsu avviene su decisione delle stesse.

Esiste la "terza via"?
Quale "terza via"?
Leggete

NO
al salario!

Il volume si può ritirare presso le sedi provinciali del Sindacato o avere direttamente a domicilio versando il contributo di L. 10.000 sul c.c.p. 61608006 intestato a SINDACATO SOCIALE SCUOLA Via Magenta, 24 - 00185 Roma



**FAI CONOSCERE
L'ASSOCIAZIONE
"KIRNER"
AL COLLEGA
PIÙ CARO:
TE NE SARÀ GRATO**

Scuola e Lavoro
Agenzia della Federazione Italiana Scuola - F.I.S.

Anno XXV - NUOVA SERIE — N. 1 - 2 - 3 Gen. - Feb. - Marzo 2001

Sped. in abb. post. art. 2 comma 20/c Legge n° 662/1996 Filiale di Roma

Direzione: Raffaele Antonucci, Rosario Meduri, Agostino Scaramuzzino

Direttore Responsabile: Agostino Scaramuzzino

Comitato di Redazione: M. Beatrice - M. D'Ascola - G. De Donno - A. Di Nicola - M. Falcone - R. Iacobucci - L. Mangano - G. Mariscotti - F. Mastrantonio - G. Occhini - G. Stilo

Direz. - Redaz. Sindacato Sociale Scuola - Via Magenta, 24
Amministrazione 00185 Roma - Tel. 064940519 - Fax 064940476

Registrato al Tribunale di Roma al n. 110 del 14 marzo 1994
Stampa: Lito Tip 82 s.r.l. - Via del Fosso Galeria, 13 - Tel. 061905982 - Roma

GRATUITO AI SOCI

Le responsabilità delle opinioni espresse negli articoli firmati é degli autori. Si autorizzano riproduzioni purché sia citata la fonte.

 Associato all'Unione Stampa Periodica Italiana

Chiuso in Tipografia il 30/3/2001 - Stampato il 6/4/2001